Spedizione in abbonamento postale

Anno 101° — Numero 238

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 28 settembre 1960 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 luglio 1960, n. **1005.**

Approvazione della variante bis al piano particolareggiato n. 72 di esecuzione del piano regolatore di Roma per la zona compresa fra la via Prenestina, via Acqua Bullicante, nuova strada di piano regolatore e la ferrovia, approvato con regio decreto 4 novembre 1938.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 6 luglio 1931, n. 981, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1932, n. 355, che approva il piano regolatore della città di Roma e detta norme per la sua esecuzione;

Visti il regio decreto-legge 17 ottobre 1935, n. 1987, convertito, con modificazioni, nella legge 4 giugno 1936, n. 1210, contenente norme integrative della legge suddetta ed il successivo regio decreto 7 marzo 1938, n. 465, convertito nella legge 16 giugno 1938, n. 1074, nonchè il regio decreto-legge 7 agosto 1938, n. 1223, convertiti nella legge 19 gennaio 1939, n. 401, e la legge 29 maggio 1939, n. 913;

Vista la domanda 15 settembre 1959, con la quale il sindaco di Roma, in base alla delibera consiliare del 20 gennaio 1959, n. 159, approvata dal Ministero dello interno in data 8 maggio 1959, ha chiesto l'approvazione della variante *bis* al piano particolareggiato di esecuzione n. 72, della zona compresa fra la via Prenestina, via Acqua Bullicante, nuova strada di piano regolatore e la ferrovia, approvato con regio decreto 4 novembre 1938;

Ritenuto che il procedimento seguito è regolare e che, a seguito della pubblicazione degli atti non è stata presentata alcuna opposizione;

Considerato che la variante in esame prevede il mutamento di destinazione di « zona industriale » a « zona con caratteristiche speciali » di due vaste aree, ubicate al margine della via Prenestina, che saranno urbanisticamente sistemate con due complessi di costruzioni da adibire a case di abitazione per Cooperative INA-Casa;

Che le aree non coperte, comprese nel perimetro della zona con caratteristiche speciali, rimarranno al servizio delle costruzioni adiacenti e verranno sistemate a verde;

Considerato che la variante in esame può ritenersi ammissibile in quanto corrisponde alle esigenze del quartiere interessato che va trasformando le sue caratteristiche in modo da accogliere un'edilizia residenziale di tipo popolare;

Che appare tuttavia necessario prescrivere che il comune di Roma proceda allo studio di una variante, da proporre nelle forme di legge, che preveda la sistemazione urbanistica di tutto il comprensorio delimitato con segno rosso nell'allegata planimetria in iscala 1:5000 costituente lo stralcio del piano particolareggiato n. 72 e ciò allo scopo di ovviare alla carenza di adeguate previsioni urbanistiche che rendano organico l'inserimento nel comprensorio predetto della edificazione prevista nel progetto di variante ora proposto;

Considerato che nell'ambito del perimetro della variante in argomento non ricadono opere di pubblica utilità, e che pertanto la variante stessa non va corredata dal piano finanziario previsto dal combinato disposto degli articoli 13 e 30 della legge 17 agosto 1942, n. 1150;

Che per l'attuazione della presente variante si ritiene congruo il termine di anni cinque, a decorrere dalla data del presente decreto;

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359;

Visto il voto n. 713 espresso dalla Commissione per l'esame dei piani particolareggiati di esecuzione del piano regolatore di Roma, nelle adunanze del 28 settembre 1959 e 9 febbraio 1960;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

E' approvata, con la prescrizione di cui alle premesse la variante *bis* al piano particolareggiato di esecuzione n. 72, della zona compresa fra la via Prenestina, via di Acqua Bullicante, nuova strada di piano regolatore e la ferrovia; vistata dal Ministro proponente in due planimetrie in iscala 1:5000; in una planimetria in iscala 1:1000; in una planimetria in iscala 1:500, costituente l'allegato « A » e in una relazione tecnica.

Per l'attuazione della variante di che trattasi è fissato il termine di cinque anni a decorrere dalla data del presente decreto, della cui esecuzione è incaricato il Ministro proponente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 luglio 1960

GRONCHI

TAMBRONI — TOGNI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 settembre 1960
Atti del Governo, registro n. 129, foglio n. 95. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 luglio 1960, n. **1006.**

Modificazioni al regolamento approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, per l'applicazione della legge 5 febbraio 1934, n. 305, che disciplina il titolo dei metalli preziosi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 5 febbraio 1934, n. 305, che disciplina i titoli dei metalli preziosi;

Visto il regolamento approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, per l'applicazione della legge suddetta;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il parere del Comitato centrale metrico;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio, di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze e per l'agricoltura e foreste;

Decreta:

Articolo unico.

Il primo comma dell'art. 18 del regolamento approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, per l'applicazione della legge 5 febbraio 1934, n. 305, sulla disciplina dei titoli dei metalli preziosi, è sostituito dal seguente:

« Il punzone del marchio di identificazione e del numero caratteristico di cui al comma secondo dello art. 7 della legge, viene rilasciato all'interessato, contro rimborso della spesa relativa, in quattro grandezze le cui dimensioni, espresse in decimi di millimetro, sono: 18 × 36; 14 × 28; 10 × 20 e 7 × 14 ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 luglio 1960

GRONCHI

TAMBRONI — COLOMBO — SPATARO — GONELLA — TRABUCCHI — RUMOR

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 settembre 1960
Atti del Governo, registro n. 129, *foglio n.* 108. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 27 gennaio 1960.

Delimitazione della zona portuale interna di Torno sul lago di Como.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER LE FINANZE
E PER I LAVORI PUBBLICI

Visti gli articoli 21, 56, 1272 e 1274 del Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visti gli articoli 5, 158, 159 e 160 del regolamento per la navigazione interna, approvato con decreto presidenziale 28 giugno 1949, n. 631;

Udito il parere del Comitato superiore della navigazione interna;

Decreta:

Art. 1.

La zona portuale di Torno, sita nella circoscrizione territoriale del comune di Torno, è delimitata secondo la annessa planimetria in scala 1:1000 che fa parte integrante del presente decreto.

In tale planimetria — che comprende il foglio mappale n. 10 dell'Ufficio tecnico erariale per la provincia di Como — la zona portuale predetta è indicata con colorazione gialla ed è delimitata da una linea continua in rosso.

Art. 2.

La zona portuale di cui al precedente articolo comprende:

la particella 3542 (pontile):

il porto *D* con i moli e le rampe:

uno specchio d'acqua antistante al pontile e al porto anzidetti.

Essa è delimitata come segue:

lato verso terra *A-B*: dal limite verso lago della particella 22 - dal limite verso lago della strada comunale Riva - dal limite verso lago delle particelle 182 62, 63, 3848;

lato *B-C*: da un allineamento verso lago lungo m. 60 del lato sud della particella 3848;

lato *A-O*: da un allineamento verso lago lungo m. 70 del confine tra le particelle 3683 e 22 a partire dall'estremo verso lago della particella 22;

lato *C-O*: dalla congiungente gli estremi *C* e *O* degli allineamenti su definiti.

Art. 3.

Entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica coloro che occupano, senza la prescritta concessione, aree o beni demaniali compresi nella zona portuale delimitata nel precedente art. 2 devono presentare la relativa domanda di concessione al competente Ispettorato di porto di Como.

Art. 4.

Il presente decreto, con l'annessa planimetria, che ne fa parte integrante, rimane visibile presso il Ministero dei trasporti — Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione — Ufficio navigazione interna, presso l'Ispettorato compartimentale per la Lombardia e presso l'Ispettorato di porto di Como.

Roma, addì 27 gennaio 1960

Il Ministro per i trasporti
ANGELINI

Il Ministro per le finanze
TAVIANI

p. *Il Ministro per i lavori pubblici*
MAZZA

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 luglio 1960
Bilanco n. 80 *bilancio Trasporti, Isp. gen. M.C.T.C., foglio n.* 77

(6117)

DECRETO MINISTERIALE 5 luglio 1960.

Autorizzazione alla Compagnia di assicurazioni di Milano e alla Società « La Vittoria » - Compagnia di assicurazioni generali di Milano, ad emettere polizze fidejussorie a garanzia dei contratti di appalto delle ricevitorie provinciali ed esattorie comunali delle imposte dirette.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 5 del regio decreto-legge 16 febbraio 1931, n. 210, concernente la facoltà di prestare cauzione, per gli appalti esattoriali, per non oltre la metà del loro ammontare, mediante polizze fidejussorie emesse da Istituti od Enti riconosciuti;

Visto il regio decreto-legge 7 agosto 1931, n. 1931, concernente norme riguardanti le cauzioni per gli appalti esattoriali di imposte dirette prestate con polizze fidejussorie dall'Istituto nazionale delle assicurazioni;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio della Stato 5 ottobre 1947, n. 1209, che eleva al settantacinque per cento il limite di copertura delle cauzioni esattoriali mediante polizza fidejussoria;

Visto l'art. 3 della legge 7 febbraio 1951, n. 143, che eleva ulteriormente all'ottantacinque per cento ed, in casi eccezionali, al cento per cento il limite della prestazione delle cauzioni mediante polizza fidejussoria;

Visto l'art. 8 della legge 13 giugno 1952, n. 693, che estende al decennio 1954-63 le norme per la prestazione delle cauzioni mediante polizze fidejussorie ed incarica il Ministro per le finanze di stabilire, con propri decreti, gli Istituti od Enti autorizzati ad emettere tali polizze;

Visto il proprio decreto 30 aprile 1953, n. 412211 col quale l'Istituto nazionale delle assicurazioni è stato autorizzato ad emettere le polizze in oggetto;

Visto il proprio decreto 27 maggio 1953, n. 408949, col quale analoga autorizzazione è stata concessa alla Società assicurazioni generali, Riunione adriatica di sicurtà, Fondiaria incendi, Assicurazioni d'Italia e Fiumiter;

Visto il proprio decreto 15 giugno 1954, n. 408727, col quale analoga autorizzazione è stata concessa alla Compagnia anonima di Assicurazioni di Torino ed alla Società reale mutua di assicurazioni di Torino;

Visto il proprio decreto 20 luglio 1954, n. 409942, col quale analoga autorizzazione è stata concessa alla Società Lloyd Adriatico di assicurazioni di Trieste, Compagnia Tirrena di capitalizzazione « Italia », di Genova;

Visto il proprio decreto 21 gennaio 1955, n. 415782, col quale analoga autorizzazione è stata concessa alla Compagnia mediterranea assicurazioni, con sede in Palermo;

Decreta:

La Compagnia di assicurazioni di Milano e la Società « La Vittoria » Compagnia di assicurazioni generali di Milano, sono autorizzate ad emettere, per i contratti d'appalto delle ricevitorie provinciali ed esattoriali comunali delle imposte dirette, la polizza fidejussoria che, a' termini dell'art. 5 del regio decreto-legge 16 febbraio 1931, n. 210 e dei successivi provvedimenti legislativi in materia gli esattori e ricevitori possono prestare a cauzione dell'appalto.

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 luglio 1960

Il Ministro: TRABUCCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *agosto* 1960
Registro n. 40 *Finanze, foglio n.* 383

(6110)

DECRETO MINISTERIALE 20 luglio 1960.

Classificazione tra le statali della Strada statale n. 296 « della Scafa ».

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126:

Ritenuto che la strada di nuova costruzione, della lunghezza di km. 5, per il collegamento dell'aeroporto intercontinentale di Fiumicino con la Strada statale n. 8 Ostiense e via del Mare, onde allacciare il detto aeroporto con Roma, ha i requisiti previsti per essere inserita nella rete delle strade statali;

Visto il voto 7 marzo 1960, n. 79, del Consiglio di amministrazione dell'Azienda nazionale autonoma strade statali;

Visto il voto del 21 giugno 1960, n. 1317 del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, la strada tra l'aeroporto di Fiumicino e la Strada statale n. 8 « Ostiense » e « via del Mare » nei pressi del km. 25 + 100, è classificata statale con la denominazione di Strada statale n. 296 « della Scafa ».

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 luglio 1960

Il Ministro: TOGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 settembre 1960
Registro n. 48 *Lavori pubblici, foglio n.* 122

(6083)

DECRETO MINISTERIALE 5 agosto 1960.

Classificazione tra le statali della Strada statale n. 297 « del lago Olimpico ».

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Ritenuto che la strada di nuova costruzione, della lunghezza di km. 6 + 080 collegante la Strada statale n. 140 « del lago di Albano » alla Strada statale n. 217 « via dei Laghi » ha i requisiti previsti per essere inserita nella rete delle strade statali;

Visto il voto 7 giugno 1960, n. 193, del Consiglio di amministrazione dell'Azienda nazionale autonoma strade statali;

Visto il voto 26 luglio 1960, n. 1617, del Consiglio superiore dei lavori pubblici

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, la strada che si svolge secondo l'itinerario:

Innesto Strada statale n. 140 « del lago di Albano » in località Pagnanelli - Pian del Lago - Innesto con la Strada statale n. 140 diramazione - Innesto con la Strada statale n. 217 « via dei Laghi » in località Costa Caselle è classificata statale con la denominazione di Strada statale n. 297 « del lago Olimpico ».

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 agosto 1960

Il Ministro: ZACCAGNINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 settembre 1960
Registro n. 48 *Lavori pubblici, foglio n.* 120

(6084)

DECRETO MINISTERIALE 22 agosto 1960.
Cessazione del funzionamento dell'Archivio notarile sussidiario di Acqui Terme.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 1 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3138, sull'ordinamento degli archivi notarili;

Visto l'art. 5 del regio decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2124, sulle modificazioni alla circoscrizione notarile;

Considerato che in data 31 luglio 1960 sono state completate le operazioni relative al concentramento nell'Archivio notarile distrettuale di Alessandria di tutti gli atti già conservati nell'Archivio notarile sussidiario di Acqui Terme;

Decreta:

Il funzionamento dell'Archivio notarile sussidiario di Acqui Terme cessa a decorrere dal 1° agosto 1960.

Roma, addì 22 agosto 1960

p. *Il Ministro*: DOMINEDÒ

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 settembre 1960
Registro n. 6, foglio n. 255. — BOVIO

(6089)

DECRETO MINISTERIALE 19 settembre 1960.
Nomina del presidente della Cassa di risparmio di Narni, con sede in Narni (Terni).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10 e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Narni approvato con decreto ministeriale del 25 ottobre 1950;

Visto il decreto ministeriale del 29 febbraio 1960, con il quale il conte comm. dott. Guido Guattieri venne confermato presidente della Cassa di risparmio di Narni;

Considerato che siffatta carica è rimasta vacante a seguito del decesso dell'anzidetto conte comm. dott. Guido Guattieri, per cui occorre provvedere alla nomina di un nuovo presidente;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

L'avv. Alessandro Diofebi è nominato presidente della Cassa di risparmio di Narni, con sede in Narni (Terni), per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 19 settembre 1960

Il Ministro: TAVIANI

(6112)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Nuova convezione per il mantenimento della Scuola autonoma di ostetricia di L'Aquila

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 18 novembre 1959, registrato alla Corte dei conti il 15 luglio 1960, registro n. 53, foglio n. 139, è stata approvata la convenzione stipulata in L'Aquila il 15 aprile 1959 per il mantenimento della Scuola autonoma di ostetricia della stessa città.

(6095)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di una zona di spiaggia del lago d'Iseo, in comune di Sale Marasino (Brescia).

Con decreto 23 marzo 1960, n. 527, del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di una zona di spiaggia del lago d'Iseo, in comune di Sale Marasino (Brescia), segnata nel catasto dello stesso Comune al foglio n. 22, mappale 2318, di mq. 323, ed indicata nella planimetria rilasciata il 12 dicembre 1959, in scala 1:1000, dall'Ufficio tecnico erariale di Brescia, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(6086)

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un terreno lungo il torrente Quaderna, in comune di Medicina (Bologna).

Con decreto 21 maggio 1960, n. 862, del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato del terreno sito lungo il torrente Quaderna, in comune di Medicina (Bologna), segnato nel catasto dello stesso Comune al foglio n. 53, mappali 18-*a* e 19-*a*, e al foglio n. 71, mappale 6-*a*, di complessivi Ha 3.21.11, ed indicato nella planimetria rilasciata il 20 novembre 1959, in scala 1:2000, dall'Ufficio tecnico erariale di Bologna, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(6087)

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato del terreno sito lungo il torrente Samoggia, in comune di Savigno (Bologna).

Con decreto 28 maggio 1960, n. 1090, del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato del terreno sito lungo il torrente Samoggia, in comune di Savigno (Bologna), segnato nel catasto dello stesso Comune al foglio n. 10, mappale 32, di are 57,88, ed indicato nella planimetria rilasciata il 20 marzo 1959, in scala 1:2000, dall'Ufficio tecnico erariale di Bologna, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(6088)

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato del terreno sito lungo il fiume Sarca, in comune di Pinzolo (Trento).

Con decreto 10 giugno 1960, n. 1142, del Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato del terreno sito lungo il fiume Sarca, in comune di Pinzolo (Trento), segnato nel catasto dello stesso Comune, al foglio 29, mappale 4380/2, di mq. 2103, ed indicato nella planimetria rilasciata l'11 novembre 1959, in scala 1:2880, dall'Ufficio del genio civile di Trento, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(6143)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 221

Corso dei cambi del 27 settembre 1960 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,61	620,62	620,65	620,63	620,55	620,62	620,625	620,60	620,60	620,60
$ Can.	635,85	635,50	635,50	635,375	634,90	635,80	635,40	635,70	635,90	635,25
Fr. Sv.	144,16	144,16	144,165	144,165	144,13	144,16	144,1625	144,15	144,16	144,16
Kr. D.	90,23	90,23	90,14	90,155	90,10	90,22	90,15	90,20	90,24	90,24
Kr. N.	87,18	87,15	87,125	87,10	87,10	87,15	87,0875	87,15	87,16	87,18
Kr. Sv.	120,28	120,29	120,30	120,30	120,25	120,29	120,295	120,30	120,30	120,30
Fol.	164,61	164,62	164,635	164,64	164,60	164,62	164,62	164,62	164,62	164,62
Fr. B.	12,44	12,435	12,4425	12,43875	12,44	12,44	12,44875	12,44	12,44	12,44
Fr. Fr. (N.F.)	126,65	126,65	126,66	126,66	126,65	126,65	126,66	126,65	126,65	126,66
Lst.	1744,85	1742,70	1742,60	1742,70	1742,50	1745,45	1742,625	1744,90	1744,55	1742,60
Dm. occ.	148,83	148,83	148,85	148,84	148,82	148,84	148,835	148,84	148,84	148,84
Scell. Austr.	24,01	23,995	24 —	24,00125	23,9975	23,99	23,999	24 —	23,99	23,99

Media dei titoli del 27 settembre 1960

Rendita 3,50 % 1906	81,375
Id. 3,50 % 1902	80,80
Id. 5 % 1935	106,15
Redimibile 3,50 % 1934	90,55
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	88,55
Id. 5 % (Ricostruzione)	100,15
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	100 —
Id. 5 % 1936	100,75
Id. 5 % (Città di Trieste)	100,125
Id. 5 % (Beni Esteri)	100,125
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1961)	101 —
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	100,95
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	101,025
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	100,975
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	101,075
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	101 —
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	101,025
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	101,125
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100,775

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 27 settembre 1960

1 Dollaro USA	620,627
1 Dollaro canadese	635,387
1 Franco svizzero	144,164
1 Corona danese	90,152
1 Corona norvegese	87,094
1 Corona svedese	120,297
1 Fiorino olandese	164,63
1 Franco belga	12,439
1 Franco nuovo (N.F.)	126,66
1 Lira sterlina	1742,662
1 Marco germanico	148,837
1 Scellino austriaco	24 —

PREFETTURA DI GORIZIA

Riduzione di cognome nella forma italiana

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Vista la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dalla signora Giovannini Angela ved. Cociancich;

Visto il regio decreto-legge 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al regno gli articoli 1 e 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Constatato che l'avviso relativo alla predetta domanda è stato affisso per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Monfalcone e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del precitato regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17 ed il decreto ministeriale 5 agosto 1926 concernente le istruzioni per l'esecuzione del regio decreto-legge anzidetto;

Decreta:

Alla signora Giovannini Angela ved. Cociancich nata a Buie d'Istria addì 17 febbraio 1917, residente a Monfalcone via A. Volta n. 24, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da « Cociancich » in « Cociani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche al figlio Cociancich Giovanni, nato a Castellier di Visinada il 31 gennaio 1945.

Gorizia, addì 14 settembre 1960

Il prefetto: NITRI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Vista la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal sig. Cociancich Corrado;

Visto il regio decreto-legge 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al regno gli articoli 1 e 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Constatato che l'avviso relativo alla predetta domanda è stato affisso per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Monfalcone e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del precitato regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17 ed il decreto ministeriale 5 agosto 1926 concernente le istruzioni per l'esecuzione del regio decreto-legge anzidetto;

Decreta:

Al signor Cociancich Corrado nato a Buie d'Istria addì 12 novembre 1935, residente a Monfalcone, via Re Teodorico n. 8, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da « Cociancich » in « Cociani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche della moglie Viotto Giuseppina in Cociancich, nata a Noventa di Piave il 17 settembre 1936 ed al figlio Cociancich Roberto, nato a Monfalcone il 16 marzo 1957.

Gorizia, addì 15 settembre 1960

Il prefetto: NITRI

(6008)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Avviso di pubblicazione della graduatoria del concorso per esami a quattordici posti di volontario nella carriera commerciale indetto con decreto ministeriale 12 febbraio 1959.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nei « Fogli di comunicazioni » del Ministero degli affari esteri numeri 6 e 7 dei mesi di giugno e luglio 1960 è stata pubblicata la graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei e la graduatoria dei vincitori del concorso a quattordici posti di volontario nella carriera commerciale indetto con decreto ministeriale del 12 febbraio 1959.

(6105)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso a quindici posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato, ruolo commissariato.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale in data 20 aprile 1959, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli e per esami, a quindici posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato, ruolo commissariato (registrato alla Corte dei conti, addì 23 maggio 1959, registro n. 16 Difesa-Aeronautica, foglio n. 127);

Visto il decreto ministeriale in data 28 dicembre 1959, con il quale è stata nominata la Commissione esaminatrice del concorso (registrato alla Corte dei conti, addì 5 gennaio 1960, registro n. 1 Difesa-Aeronautica, foglio n. 77);

Visto il decreto ministeriale in data 10 marzo 1960, con il quale sono stati nominati due membri aggiunti alla Commissione esaminatrice del concorso per gli esami facolativi di lingue estere (registrato alla Corte dei conti, addì 19 aprile 1960, registro n. 11 Difesa-Aeronautica, foglio n. 126);

Visto il risultato degli esami sostenuti dai candidati e la valutazione dei titoli dai medesimi presentati;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso a quindici posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato, ruolo commissariato, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti:

1. Lepore Giovandomenico . punti 464
2. Sessolo Roberto » 446,5
3. Mazzara Lucio » 445
4. Cacciatore Francesco » 440,5
5. Giacchetti Salvatore » 429
6. Zennaro Gianfranco » 424
7. Canovi Claudio » 413
8. Maralfa Giovanni Maria » 400,5
9. Pittà Stelio » 385,5
10. Natale Luigi » 384
11. Inglima Alfonso » 380
12. Pastore Nicola » 379,25
13. Caporello Aldo » 375
14. Tottola Onofrio » 370
15. Castellani Gian Paolo » 363
16. Marino Giuseppe Vittorio » 362,5
17. Infante Francesco » 358,5

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 4 giugno 1960

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 agosto 1960
Registro n. 27 *Difesa-Aeronautica, foglio n.* 311. — RODRIGUEZ

(6104)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER I DIPENDENTI STATALI

Concorso per il conferimento di quattrocentottanta *assegni vitalizi sulla ex Cassa sovvenzioni*

E' aperto il concorso per il conferimento di quattrocentottanta assegni vitalizi (ex Cassa sovvenzioni) con decorrenza dal 1° gennaio 1961.

Possono partecipare al concorso gli ex dipendenti statali appartenenti a categorie di personale che, in base alle disposizioni vigenti, risultino iscritte al Fondo di previdenza dell'E.N.P.A.S., e i loro superstiti elencati nel seguente ordine di precedenza, qualora ad essi o ad altro familiare non sia stato già liquidato nè spetti più, per lo stesso titolo, l'assegno vitalizio a carico dell'Ente ovvero altro assegno o pensione a carico dello Stato o di altri Enti pubblici, nè siano titolari di rivendita di generi di privativa:

a) ex dipendenti statali cessati dal servizio per infermità o età avanzata;

b) vedove di dipendenti statali, purchè il matrimonio sia stato contratto prima della cessazione dal servizio, oppure, qualora sia stato contratto in data posteriore, il matrimonio stesso sia durato almeno un anno ovvero sia nata prole, ancorchè postuma, di matrimonio più recente;

c) figli di dipendenti statali, e precisamente:

1) orfani minorenni;

2) orfani e orfane maggiorenni inabili a proficuo lavoro per difetti fisici o mentali: le orfane soltanto se nubili o vedove;

3) orfane nubili o vedove che abbiano compiuto il 40° anno di età.

Sono equiparati ai figli legittimi i legittimati, gli adottivi, gli affiliati, i figli naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati e gli esposti regolarmente affidati, purchè i relativi provvedimenti di legittimazione, adozione, etc., risultino di data anteriore alla cessazione dal servizio.

d) genitori di defunti dipendenti dello Stato;

e) fratelli e sorelle inabili di defunti dipendenti dello Stato.

Sono esclusi dal diritto a concorrere agli assegni suddetti i dipendenti dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e rispettivi familiari, per i quali provvede altra istituzione.

Gli importi annui degli assegni messi a concorso sono i seguenti:

L. 84.000 per gli ex impiegati;

L. 78.300 per le vedove;

L. 72.000 per uno o più orfani, per i genitori, per uno o più fratelli.

Le domande devono essere presentate entro il 30 novembre 1960 alla Direzione generale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, via Flavia n. 93, Roma, ovvero ad un Ufficio provinciale dell'Ente stesso.

Le domande devono indicare il preciso domicilio del concorrente ed essere corredate dai seguenti documenti:

1) certificato di nascita: qualora trattisi di orfani o di fratelli, il certificato deve contenere l'indicazione della paternità e della maternità;

2) atto notorio municipale, redatto sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, dal quale risulti:

a) la situazione di famiglia del concorrente o la situazione della famiglia paterna, quando si tratti di orfani o di fratelli; di ciascun membro della famiglia del dipendente o del padre, anche non convivente, dovranno indicarsi:

lo stato civile;
la professione;
la condizione economica;
lo stipendio o il salario;
la residenza;

b) che l'aspirante non è titolare di rivendita di generi di privativa e non gode assegno fisso a carico dello Stato o di Enti pubblici.

Tale documento può essere supplito da dichiarazione resa e sottoscritta dal richiedente dinanzi al notaio o al segretario comunale, ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678;

3) stato di servizio del dipendente statale;

4) certificato dell'Ufficio delle imposte nel cui distretto il concorrente ha il domicilio attestante se e per quali redditi il concorrente stesso sia iscritto nei ruoli dei contribuenti delle imposte dirette.

Devono inoltre, a corredo delle domande, essere esibiti:

dagli ex dipendenti: *a*) il decreto di cessazione dal servizio; *b*) una dichiarazione della competente Amministrazione, dalla quale risultino i motivi del provvedimento, qualora questi non siano indicati nel decreto; *c*) il decreto o un certificato della Corte dei conti o del Ministero dal quale dipendeva il concorrente relativo all'eventuale conferimento della indennità per una volta tanto;

dalle vedove: *a*) l'estratto dell'atto di matrimonio; *b*) l'estratto dell'atto di morte del marito; *c*) il certificato di conservata vedovanza; *d*) il decreto o un certificato della Corte dei conti o del Ministero dal quale dipendeva il marito, relativo alla concessione della indennità per una volta tanto; *e*) un atto notorio municipale comprovante non essere stata pronunciata sentenza definitiva di separazione per colpa della concorrente;

dagli orfani: *a*) l'estratto dell'atto di matrimonio dei genitori; qualora trattisi di figli legittimati, adottivi, affiliati, naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, ovvero esposti regolarmente affidati, deve essere esibito, in sostituzione dell'atto di matrimonio, un documento che comprovi la legittimazione, l'adozione, la affiliazione, il riconoscimento, la dichiarazione giudiziale o l'affidamento; *b*) l'estratto dell'atto di morte del padre; *c*) l'estratto dell'atto di morte della madre; *d*) se donne, il certificato di stato libero; *e*) il decreto o i decreti con cui la Corte dei conti o il Ministero dal quale dipendeva il dante causa abbia liquidato la indennità per una volta tanto o la pensione al dipendente o ad un familiare oppure un certificato della Corte dei conti o del Ministero stesso contenenti tali attestazioni; *f*) trattandosi di orfani minorenni, il verbale di nomina del tutore; *g*) trattandosi di orfani maggiorenni inabili, un certificato dell'ufficiale sanitario, debitamente vidimato, da cui risulti per quale malattia o difetto fisico o mentale l'aspirante sia permanentemente inabile al lavoro; *h*) trattandosi di orfane vedove gli estratti degli atti di matrimonio e di morte del marito nonchè il certificato di conservata vedovanza;

dai genitori: *a*) l'estratto dell'atto di matrimonio: *b*) l'estratto dell'atto di nascita del dipendente statale con la indicazione della paternità e della maternità; *c*) l'estratto dell'atto di morte del dipendente statale; *d*) il decreto o un certificato della Corte dei conti o del Ministero dal quale dipendeva il dante causa, relativo alla liquidazione della pensione o della indennità per una volta tanto a favore del dipendente stesso, o eventualmente a favore di un familiare; *e*) un certificato dell'ufficiale sanitario, debitamente vidimato, da cui risulti per quale malattia o difetto fisico o mentale il concorrente sia inabile al lavoro; *f*) qualora la domanda sia inoltrata dalla madre, l'estratto dell'atto di morte del marito nonchè il certificato di conservata vedovanza;

dai fratelli e sorelle: *a*) l'estratto dell'atto di matrimonio dei genitori; *b*) l'estratto dell'atto di morte del padre; *c*) l'estratto dell'atto di morte della madre; *d*) l'estratto dell'atto di nascita del dipendente statale con l'indicazione della paternità e maternità; *e*) l'estratto dell'atto di morte del dipendente statale; *f*) il decreto o un certificato della Corte dei conti o del Ministero dal quale dipendeva il dante causa, relativo alla liquidazione della pensione o della indennità una volta tanto a favore del dipendente stesso, o eventualmente a favore di un familiare; *g*) un certificato dell'ufficiale sanitario, debitamente vidimato, da cui risulti per quale malattia o difetto il concorrente sia inabile al lavoro; *h*) trattandosi di sorelle nubili, il certificato di stato libero; *i*) trattandosi di sorelle vedove, gli estratti degli atti di matrimonio e di morte del marito, nonchè il certificato di conservata vedovanza.

Istanza e documenti sono esenti dalle tasse di bollo (articolo 25 della legge 19 gennaio 1942, n. 22).

Roma, addì 21 settembre 1960

Il presidente: Palmiro Foresi

(6124)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Diario delle prove scritte del concorso per esami e per titoli a otto posti di ispettore in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato fra laureati in giurisprudenza o in scienze politiche o in scienze sociali e sindacali o in scienze diplomatiche e consolari.

IL DIRETTORE GENERALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato approvato con la legge 26 marzo 1958, n. 425;

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 1959, n. 3396, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 130 del 28 maggio 1960, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a otto posti di ispettore in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato fra laureati in giurisprudenza o in scienze politiche o in scienze sociali e sindacali o in scienze diplomatiche e consolari;

Delibera:

Le prove scritte del pubblico concorso a otto posti di ispettore in prova, citato nelle premesse, avranno luogo in Roma alle ore 7,30 dei giorni 24, 25 e 26 ottobre 1960 presso il Palazzo degli esami, via Girolamo Induno.

Roma, addì 23 settembre 1960

Il direttore generale: Rissone

(6148)

PETTINARI UMBERTO *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.